GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — SABATO 5 AGOSTO — NUM. 184

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

*Il Numero **428** della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti del 21 marzo 1875 n. 2134, del 4 gennaio 1883 n. 1224 e del 14 luglio 1891 n. 472;

Riconosciuta la necessità di modificare il ruolo organico delle ispettrici per gl'Istituti femminili di educazione;

Veduto lo stanziamento all'uopo fatto nel bilancio del Ministero della Istruzione Pubblica;

Sulla proposta del competente Nostro Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo organico delle ispettrici per gl'Istituti femminili di educazione, unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICCOLINI.

RUOLO ORGANICO delle ispettrici degli Educandati femminili.

N.° 2	Ispettrici a Lire 3000	Lire 6000
» 2	» » 2500	» 5000
» 4	» » 2000	» 8000
N.° 8		Lire 19000

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

MARTINI.

Il Numero **429** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato col Nostro decreto 16 gennaio 1876 n. 2914 (serie 2ª), col quale, in attuazione della legge del 28 novembre 1875 n. 2781, furono istituiti gli uffici di Regi avvocati erariali in Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e ne furono stabiliti la circoscrizione territoriale e il ruolo del personale;

Visto il Nostro decreto 15 marzo 1877 n. 3769 (serie 2ª), col quale fu modificata la circoscrizione dei distretti degli uffici di Firenze e di Milano;

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1880 n. 5559 (serie 2ª), che ha modificato la circoscrizione dei distretti di Roma, Genova, Napoli, ed il ruolo organico del personale, colla contemporanea istituzione di un nuovo ufficio di avvocato erariale in Catanzaro;

Visto il Nostro decreto del 12 giugno 1884 n. 2441 (serie 3ª), col quale vennero nuovamente modificati il ruolo organico e la circoscrizione dei distretti di Roma, Catanzaro e Palermo, colla contemporanea istituzione di altri tre uffici di avvocati erariali in Cagliari, Catania e Trani;

Visto il Nostro decreto 13 novembre 1877 n. 5061 (serie 3ª), col quale venne fra altro nuovamente modificato il ruolo organico del personale;

Vista la legge 29 giugno 1893 n. 330, colla quale venne approvato il bilancio del Ministero del Tesoro per l'esercizio dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, di concerto col Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al ruolo organico del personale annesso al Nostro decreto 13 novembre 1887 n. 5061 (serie 3ª), è sostituito quello allegato al presente, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

F. Santamaria-Nicolini.
Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli* : Santamaria-Nicolini

RUOLO ORGANICO del personale delle R. Avvocature erariali, generale e distrettuali, per l'esercizio 1893-94, approvato con D. R. del 23 luglio 1893.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero Totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Avvocato erariale generale.	—	1	1	12000	12000	12000
Vice-Avvocato erariale gen.	—	1	1	9000	9000	9000
Avvocati erariali distrettuali e sostituti avvocati erariali generali	1	5	15	9000	45000	125000
Id.	2	10		8000	80000	
Vice-avvocati erariali . .	1	4	12	7000	28000	76000
Id . .	2	8		6000	48000	
Sostituti avvocati erariali .	1	16		5000	80000	
Id. .	2	16	64	4000	64000	249000
Id. .	3	18		3500	63000	
Id. .	4	14		3000	42000	
Aggiunti sostituti avvocati erariali	Unica	8	8	2000	16000	16000
Procuratori erariali . . .	1	4		5500	22000	
Id. . . .	2	4	12	5000	20000	60000
Id. . . .	3	4		4500	18000	
Sostituti procuratori erariali	1	8		4000	32000	
Id. .	2	8	34	3500	28000	109000
Id. .	3	8		3000	24000	
Id. .	4	10		2500	25000	
Aggiunti sostituti procuratori erariali	Unica	8	8	1800	14400	14400
Archivista Capo	1	1	1	3800	3800	3800
Protocollisti Archivisti . .	1	3		3500	10500	
Id. . .	2	3	11	3200	9600	33600
Id. . .	3	5		2700	13500	
Commessi dell'avvocatura generale	Unica	2	2	2900	5800	5800
Applicati	1	8		2400	19200	
Id.	2	11	30	2000	22000	57700
Id.	3	11		1500	16500	
Uscieri	—	27	27	—	28500	28500
Totale . . .			226			799800

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
F. SANTAMARIA NICOLINI.

Il Num. **430** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 giugno 1893 n. 330, che approva il bilancio passivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Visto il R. decreto 13 marzo 1892 n. 102;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza è approvato di conformità all'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

RUOLO ORGANICO del personale di ragioneria delle Intendenze di Finanza.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero Totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Primi ragionieri . . .	1	35	69	4500	157500	293500
Id. . . .	2	34		4000	136000	
Segretari di ragioneria.	1	54	162	3500	189000	513000
Id. .	2	108		3000	324000	
Vice-segretari di rag.	1	146		2500	365000	
Id. .	2	160	456	2000	320000	910000
Id. .	3	150		1500	225000	
Volontari	Unica	50	50	—	—	—
Ufficiali di scrittura .	1	77		2500	192500	
Id. .	2	122	388	2200	268400	775900
Id. .	3	105		1800	189000	
Id. .	4	84		1500	126000	
Magazzinieri economi .	1	18		2500	45000	
Id. .	2	30	69	2000	60000	136500
Id. .	3	21		1500	31500	
Totale . . .			1194			2628900

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Relazione *a* **S. M.** *il* **Re,** *nell'udienza del 23 luglio 1893, del Ministro delle Poste e dei Telegrafi sul decreto che aumenta il peso dei pacchi postali da 3 a 5 chilogrammi.*

SIRE,

Coll'art. 21 della legge del 30 luglio 1888 n. 5618 (serie 3ª), corrispondente all'art. 75 del testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto 20 giugno 1889 n 6151 (stessa serie), fu data facoltà al Governo di elevare da 3 a 5 chilogrammi, il peso massimo dei pacchi circolanti per mezzo della posta, di modificarne le dimensioni fino allora consentite e di ammettere pacchi voluminosi.

Qualche cosa già si fece coll'art. 201 del regolamento, approvato con R. decreto del 20 giugno 1889 n. 6152 e sostituito poi con altro del 2 luglio 1890 n. 6954, nel senso di ammettere alla circolazione pacchi detti *ingombranti*, di dimensioni superiori al limite normale di 60 centimetri in ciascuno dei loro lati, purchè non eccedano però in veruno di questi un metro e mezzo, e qualche cosa si fece pure coll'art. 5 del R. decreto del 28 giugno 1892 n. 300, nel senso di togliere il limite del volume, in addietro esistente, di venti decimetri cubi per ciascun pacco; ma il peso massimo di essi rimase sempre fermo nella misura di tre chilogrammi, tanto nell'interno del Regno, quando nei rapporti coll'estero, gravi difficoltà essendosi finora opposte a qualsiasi aumento.

Tali difficoltà si possono omai considerare come superate in gran parte e si può nutrire piena fiducia che si supereranno anche nel resto, a misura che il servizio si vada svolgendo, onde pare venuto il momento di dare soddisfazione ai voti del pubblico, tante volte espressi dalle rappresentanze commerciali del paese e dalla pubblica stampa, i quali voti trovarono ripetutamente eco in amendue le Camere legislative.

Con ciò ci toglieremo anche da uno stato di inferiorità di fronte alle più progredite Amministrazioni postali straniere, fra le quali tutte quelle dei paesi a noi limitrofi.

Il Ministro referente si onora quindi sottoporre alla Augusta firma di V. M., uno schema di decreto, col quale si autorizzerebbe la circolazione per mezzo della posta di pacchi fino a cinque chilogrammi.

Quanto alle dimensioni nulla sarebbe per ora variato nello stato di cose esistente; con riserva di accordare successivamente al pubblico qualche maggiore larghezza.

Il Numero 433 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 75 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 20 giugno 1889 n. 6151 (serie 3ª), col quale fu data facoltà al Governo di elevare da tre a cinque chilogrammi il peso massimo dei pacchi circolanti per mezzo della Posta, e di modificarne le dimensioni;

Visto l'articolo 22 della legge in data del 12 giugno 1890 n. 6889, stessa serie, col quale fu confermata al Governo siffatta facoltà;

Visti gli articoli 213 e 219 del Regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6954, serie predetta;

Visti l'articolo 1° della convenzione per lo scambio dei pacchi postali coll'estero e l'art. 3 del relativo regolamento, firmati amendue in Vienna il 4 luglio 1891, ed approvati rispettivamente con legge del 28 giugno 1892 n. 297, e con R. decreto del giorno stesso n. 300;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1893 saranno ammessi a circolare per mezzo della Posta, tanto nell'interno del Regno, quanto nei rapporti coll'estero, pacchi che non eccedano il peso di cinque chilogrammi ciascuno; fermo rimanendo per tutti i pacchi in genere, le dimensioni attualmente consentite.

Art. 2.

La tassa di spedizione dei pacchi interni rimane invariata nella misura di centesimi 60 per gli ordinari e di centesimi 90 per gli ingombranti, non eccedenti il peso di

tre chilogrammi ed è elevata ad una lira per gli ordinari ed a L. 1,50 per gli ingombranti da tre a cinque chilogrammi, nei sensi dell'articolo 22 della legge del 12 giugno 1890 n. 6889 (serie 3ª), e dell'articolo 75 del testo unico delle leggi postali, approvato con R decreto del 20 giugno 1889 n. 6151 (serie 3ª).

Sono pareggiati agli ingombranti quei pacchi, i quali, pur non eccedendo le dimensioni normali, richiedano nel trasporto precauzioni speciali, cioè quelli che constino di piante, arbusti, gabbie, anche vuote, ceste contenenti ani mali vivi, mobili, giardiniere e simili.

Nei rapporti coll'estero rimangono in vigore le tasse sancite colla convenzione del 4 luglio 1891, approvata con legge del 28 giugno 1892 n. 297, applicate a seconda dei paesi di destinazione.

Art. 3.

Per la riscossione delle tasse di spedizione dei pacchi interni da tre a cinque chilogrammi è autorizzata l'istituzione di apposita cartolina, nei sensi dell'art. 219 del regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6954 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **CCCXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 marzo 1893, col quale si nominava R. Commissario per la temporanea gestione della Cassa « Vittorio Emanuele II » di Bitetto, il cav. Bernardino Abbruzzese, presidente della Congregazione di carità di Bitetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del cav. Bernardino Abbruzzese, presidente della Congregazione di carità di Bitetto, dimissionario, è nominato R. Commissario per la temporanea gestione della Cassa « Vittorio Emanuele II » di Bitetto, il sig avv. Giovanni Spola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA NICOLINI.

Il Numero **CCCXXX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Giunta provinciale amministrativa di Modena, in ordine alla riforma dell'articolo 23 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Spilamberto, nelle sedute dei giorni 10 e 12 maggio 1893;

Vedute le deliberazioni prese in ordine al medesimo argomento dal Consiglio comunale di Spilamberto nelle adunanze dei 28 febbraio e 26 aprile 1893;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 23 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Spilamberto è sostituito il seguente:

La Cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nel modo seguente:

1° In acquisto di titoli del Debito pubblico dello Stato; obbligazioni di province e comuni del Regno, cartelle agrarie e fondiarie;

2° Nello sconto di cambiali con scadenza non superiore a sei mesi e fornite di due o più firme di notoria solvibilità.

È fatto luogo alla rinnovazione delle cambiali, qualora le firme mantengano la primitiva solvenza, e semprechè, di volta in volta, sieno diminuite di almeno il decimo della somma iniziale, in ragione di sei mesi.

3° In sovvenzione a sei mesi e rinnovabili:

a) sopra depositi di titoli dello Stato, delle provincie, dei comuni e di Istituti di credito, sorvegliati dallo Stato, d'incontestabile e notoria solidità;

b) sopra deposito di libretti di credito verso gli Istituti prenominati.

Tali sovvenzioni sono fatte nella misura di quattro quinti del valore commerciale dei titoli — purchè il valore commerciale non superi il nominale — e qualora i titoli stessi andassero soggetti a diminuzione di valore non inferiore al dieci per cento, chi ha ricevuto la sovvenzione dovrà indilatamente rimborsare proporzionata parte della sovvenzione stessa o fornire equivalente supplemento di garanzia.

Se alla scadenza la somma prestata non sia restituita, e se, in caso di diminuzione di valore il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di garanzia, la Cassa potrà, senza pregiudizio dei suoi eventuali diritti comuni a saldo del credito, senza bisogno di costituzione di mora e senza formalità giudiziarie, riscuotere direttamente sopra i libretti impegnati, e vendere a mezzo di

pubblico mediatore o di notaio i titoli, sino alla somma del suo credito per capitale, interessi e spese.

Queste condizioni devono essere consentite anticipatamente dal debitore pignorato nella dichiarazione di debito od anche in atto separato;

4. In mutui ipotecarî ammortizzabili a rate semestrali.

Tali mutui non potranno avere scadenza maggiore di venti anni.

L'ammontare di ogni mutuo non potrà superare la metà del valore del fondo dato in ipoteca.

L'ammontare complessivo dei mutui ipotecarî non potrà superare il decimo delle attività della Cassa.

I fondi urbani dovranno essere garantiti dagli incendi, in guisa che i contratti di sicurtà diventino operativi nell'interesse dell'Istituto;

5. In prestiti a corpi morali.

Questi prestiti non potranno complessivamente superare i due decimi delle attività.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Con R. decreto del 29 giugno 1893 furono accettate, a datare dal 1° luglio, le dimissioni rassegnate dal dott Franceso Pedrazzini dall'ufficio di medico provinciale di 3ª classe.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Classificazione *dei candidati approvati nell'esame di concorso per la nomina di 12 vice-segretari nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1893.*

1. Satta Giuseppe, voti 67 43/100 su 70.
2. D'Ercole Edoardo, id. 64 57/100 su 70.
3. Frezzini Luigi, id. 64 14/100 su 70.
4. Macchiarelli Girolamo, id. 62 14/100 su 70.
5. De Monaco Gennaro, id. 61 14/100 su 70.
6. Innocenti Giuseppe, id. 60 14/100 su 70.
7. Ippoliti Angelo, id. 59 14/100 su 70.
9. Alessandroni Luigi, id. 58 28/100 su 70.
9. De Bonis Umberto, id. 58 14/100 su 70.
10. Passeri Filippo, id. 57 57/100 so 70.
11. Bandini Ugo, id. 56 43/100 su 70.
12. Festa Giuliano, id. 56 29/100 su 70.
13. Rossi Oddone, id. 54 28/100 su 70.
14. Conforti Salvatore, id. 53 su 70.
15. Campogrande Valerio, id. 51 43/100 su 70.
16. Sindici Agide, id. 49 86/100 su 70.
17. Cescon Barlo, voti 48 71/100 su 70.
18. Scimemi Gaetano, id. 47 57/ 00 su 70.
19. Sillani Arturo, id. 47 su 70.
20. Muzi Alessandro, id. 46 su 70.
21. Salvo Carmelo, id. 45 14/100 su 70.
22. Osnato Giuseppe, id 44 57/100 su 70.
23. De Camillis Francesco Saverio, id. 44 su 70.
24. De Padova Nicola, id. 43 86/100 su 70.
25. Agnino Antonio, id. 43 57/100 su 70
26. Ancona Domenico, id. 43 28/100 su 70.
27. Miani Calabrese Donato, id. 41 43/100.
28. Strolengo Vittorio, id. 41 14/100 su 70
29. Dionisotti Federico, id. 40 43/100 su 70.
30. Miceli Domenico, id. 36 14/100 su 70.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè N 673730 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 10, al nome di Bardissone Angelo, Gemma, Matilde, Domenico ed Erminia fu Alessandro, minori sotto l'amministrazione della madre Causa Rosa vedova Bardissone, ed ora moglie in seconde nozze di Montaldo Antonio fu Giacomo, non che di Bardissone Margherita fu Alessandro moglie di Agostoni Costante domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Baldissone Angela Maria, Francesca-Emma Luigia, Maria-Luigia-Metilde-Domenica, Domenico e Antonietta-Emilia fu Alessandro, minori sotto l'amministrazione della madre Causa Rosa vedova Baldissone ed ora moglie in seconde nozze di Montaldo Antonio fu Giacomo, non che di Baldissone Maria-Elisabetta-Margherita fu Alessandro, moglie di Agostoni Costante veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 3 agosto 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta num. 309, rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Verona il 27 marzo 1893, coi numeri 541 di protocollo e 10013 di posizione, al sig. Biasi Paolo fu Vincenzo, per il deposito da lui fatto del certificato nominativo n 178060, di L. 55, per essere munito di un mezzo foglio di compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso il termine di cui all'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, senza che siasi notificata a questa Direzione Generale alcuna opposizione, si provvederà per la consegna del nuovo titolo a chi di diritto, senza obbligo di restituzione della ricevuta anzidetta, che si riterrà di nessun valore.

Roma, 22 luglio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Milano, n. 2191, in data 20 marzo 1893, sotto i nn. 2414 di protocollo e n. 46816 di posizione, per il deposito di un certificato del Consolidato 5 0|0, per l'annua rendita di L. 20, esibito dal signor Albani Giuseppe fu Luigi, per essere munito di un nuovo foglio di compartimenti semestrali, con decorrenza dal 1° gennaio 1893.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dello art. 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato all'esibitore signor Albani Giuseppe fu Luigi il certificato suaccennato, già munito del mezzo foglio di compartimenti semestrali, senza l'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 11 luglio 1893

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Notificazione di esame di concorso per tre posti di capo tecnico di 3ª classe, categoria fonditori

È aperto un esame di concorso per la nomina a tre posti di capo tecnico di 3ª classe, categoria fonditori, direzioni delle costruzioni navali, con l'annuo stipendio di L. 2000.

I detti impieghi saranno conferiti ai concorrenti che riporteranno negli esami il maggior numero di punti, purchè questi superino la media indicata per l'idoneità.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi agli esami sono le seguenti:

a) Essere regnicolo o naturalizzato italiano;

b) Non avere oltrepassato l'età di 45 anni al 1° ottobre 1893 a meno che non abbia precedente servizio cumulabile per il conseguimento della pensione di giubilazione;

c) Essere di illibata condotta;

d) Essere di abilità distinta nell'arte di fonditore, avere sufficiente conoscenza teorica delle cose riguardanti l'arte medesima e possedere istruzione letteraria sufficiente per l'esercizio di tutte le funzioni inerenti all'impiego;

e) Avere l'attitudine fisica necessaria per l'esercizio delle dette funzioni.

Le condizioni espresse nei capoversi *a)*, *b)*, *c)* debbono essere accertate per mezzo di certificati legali, i quali dovranno essere presentati solamente dagli individui estranei al servizio della R. marina.

Quella indicata nel capoverso *d)* sarà accertata per mezzo di esame teorico-pratico secondo i programmi che fanno seguito alla presente notificazione, oltre la presentazione di certificati comprovanti che gli aspiranti, che non appartengono al personale lavorante della R. marina, abbiano guidato in stabilimenti governativi o privati di notoria importanza lavori inerenti al loro mestiere.

La condizione espressa nel capoverso *e)* sarà accertata con visita sanitaria, alla quale gli aspiranti saranno sottoposti alla presenza della Commissione esaminatrice, prima che incomincino gli esami.

Gli esami avranno principio il 3 ottobre 1893 presso la direzione delle costruzioni navali nel R. arsenale marittimo di Napoli.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni su espresse dovranno far pervenire la loro domanda in carta bollata da una lira, con l'indicazione del proprio domicilio e corredate dai documenti che provino il possesso dei necessari requisiti, non più tardi del 1° settembre 1893 alla direzioni delle costruzioni navali nel 2° dipartimento marittimo in Napoli.

Gli operai avventizi dei RR. stabilimenti marittimi, che intendessero di prendere parte al concorso, presenteranno le loro domande ai rispettivi direttori di lavori, i quali le trasmetteranno al direttore delle costruzioni navali nel 2° dipartimento marittimo. I militari le faranno pervenire al predetto direttore per via gerarchica.

Non più tardi del 15 settembre 1893 il direttore delle costruzioni navali nel 2° dipartimento marittimo trasmetterà al Ministero della marina una nota dei concorrenti che esso, dietro l'esame dei documenti presentati, crederà ammissibili.

Il detto direttore inviterà in tempo gli aspiranti, per i quali il Ministero avrà sancito la proposta, a presentarsi agli esami per il giorno stabilito in questa notificazione.

I tre candidati che saranno prescelti, prima di conseguire la nomina, saranno tenuti in esperimento per un periodo di 6 mesi presso una direzione delle costruzioni navali. Durante il detto tempo essi saranno considerati come operai avventizi di 1ª classe con la mercede eccezionale di lire 6, meno i militari, i quali conserveranno le competenze del loro grado.

Qualora durante il tempo sopra accennato i detti aspiranti non diano buona prova, essi saranno licenziati se estranei al personale lavorante della R. marina, o ritorneranno al proprio corpo se militari, ovvero alla propria classe se appartenevano al personale lavorante.

I concorrenti che, sebbene idonei, non abbiano ottenuta la nomina, non avranno alcun diritto ad ottenere nomine nel caso di posteriori vacanze.

Ai candidati estranei al servizio della R. marina, che conseguiranno la idoneità e saranno tenuti in esperimento per coprire i posti indicati in questa notificazione, saranno rimborsate le spese di viaggio dal luogo di domicilio fino a Napoli.

A ciascun candidato poi, per i giorni soltanto nei quali sarà trattenuto a Napoli per sostenere gli esami, sarà pagata una mercede di L. 3 al giorno, compresi i festivi.

Il programma degli esami è il seguente:

PARTE I.

Materia 1ª. — Compilare in modo intelligibile e con corretta ortografia un breve rapporto sopra soggetto relativo al servizio delle officine.

Materia 2ª. — Eseguire praticamente le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica sui numeri intieri e decimali e sulle frazioni comuni. Ridurre frazioni comuni in frazioni decimali.

Materia 3ª. — Definizione delle figure geometriche elementari e regole pratiche per la misura dell'area delle figure piane e rettilinee più semplici e del circolo; del volume del prisma e del cilindro.

Materia 4ª. — Eseguire in iscala assegnata ed a matita, copiando dal vero o da schizzo quotato, un disegno lineare per rappresentare, per l'esecuzione, un oggetto relativo al mestiere di fonditore.

Materia 5ª. — Esporre le norme regolamentari per il servizio interno delle officine; per la disciplina del personale lavorante e per l'economia dei materiali e della mano d'opera dell'officina.

Materia 6ª — Nozioni sui caratteri dei metalli, delle leghe, dei combustibili, delle terre e degli altri materiali più comunemente usati nelle fonderie e sul loro impiego nei vari lavori. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali.

Nozioni pratiche sulla contrazione dei metalli e norme per regolare la preparazione dei modelli. Decrizione delle operazioni ed esposizione ragionata delle regole relative all'arte del fonditore nelle sue varie parti, eccetto quelle che riguardano lo staffamento e la fusione di grandi pezzi per organi di macchine a vapore o di equivalente importanza. Descrizione dei fornelli di ogni genere adoperati nelle fonderie e nozioni ragionate sul loro esercizio. Nozioni ragionate sull'esercizio o sull'impiego delle macchine e degli attrezzi adoperati nelle fonderie ecc.

PARTE II.

Materia unica. — Staffare un oggetto complicato da fondere in ferraccio e in bronzo, dopo avere apparecchiato convenientemente staffe e terre, e formate, se sono necessarie, le anime ecc., curare le operazioni ausiliarie, preparare convenientemente i metalli, gui-

darne la fusione o nei fornelli o nei crogiuoli, dirigere il getto e curare l'estrazione del pezzo.

Il numero dei punti da riportare in ogni materia per conseguire l'idoneità non dovrà essere minore di dieci.

Roma, addì 1° giugno 1893.

Per il Ministro
I. SIGISMONDI.

2

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per la nomina a sottotenente veterinario nel R. esercito.

E' aperto un concorso per esami al grado di sottotenente nel corpo veterinario militare, fra i cittadini laureati in zooiatria ed arrolati nel R. esercito.

Gli esami saranno dati secondo le norme e sui programmi pubblicati nel *Giornale Militare*, Parte I, dell'anno 1890 (*Atto 112* del 9 giugno) e nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, n. 175 in data 26 luglio 1893; ed avranno luogo nella seconda metà del mese di settembre presso la R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Napoli, e nella prima metà del successivo mese di ottobre presso la R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Milano.

Le domande d'ammissione al concorso saranno stese su carta bollata da una lira e dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria e cavalleria) non più tardi del giorno 31 agosto p. v.; i concorrenti vi indicheranno chiaramente nome, cognome, figliazione e scuola, scelta fra le due anzidette, per subirvi gli esami.

I concorrenti, che si trovano in congedo illimitato, indicheranno inoltre il loro recapito domiciliare, e presenteranno personalmente al comando del rispettivo distretto militare la domanda corredata dei seguenti documenti:

a) Estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) Diploma originale di laurea in zooiatria. Il concorrente laureato all'estero proverà d'aver ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;

c) Certificato di cittadinanza italiana;

d) Certificato d'esito di leva (Mod. 32 del Regolamento sul reclutamento);

e) Certificato di buona condotta, rilasciato da non più di tre mesi dal Sindaco (Mod. 21 del Regolamento sul reclutamento);

f) Certificato di penalità, rilasciato da non più di tre mesi dalla Cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato il concorrente (R. decreto 6 dicembre 1865 per l'istituzione del casellario giudiziale);

g) Certificato dello stato di famiglia, rilasciato dall'autorità municipale.

In tale occasione il comandante del distretto militare li farà sottoporre a visita medica per accertare la loro idoneità al servizio come ufficiali, e darà corso soltanto alle domande dei dottori in zooiatria dichiarati dall'ufficiale medico atti al servizio militare.

I concorrenti che si trovano sotto le armi, presenteranno la loro domanda, corredata dei certificati *b)* e *g)*, al rispettivo comandante di corpo, che la invierà al Ministero, unendovi il foglio matricolare.

Il giorno in cui i dottori in zooiatria ammessi al concorso dovranno presentarsi alla scuola prescelta per l'esame, verrà loro indicato rispettivamente per mezzo del comandante del distretto militare in cui sono domiciliati o del corpo in cui prestano servizio; ai non ammessi saranno restituiti i documenti presentati.

Nello stesso modo riceveranno la partecipazione dell'esito dello esame; l'elenco degli idonei sarà inoltre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

La classificazione riportata determinerà l'ordine in cui gli idonei verranno chiamati ad occupare le vacanze che si faranno nel grado di sottotenente veterinario entro il biennio 1° agosto 1893-31 luglio 1895; a parità di merito la precedenza spetterà al concorrente già rivestito del grado di sottotenente veterinario di complemento.

Non potrà però aspirare alla nomina chi abbia oltrepassata l'età di 28 anni; s'intenderà quindi decaduto da ogni diritto chi, prima del suo turno di nomina, abbia raggiunto questo limite massimo d'età, prefisso dal Regio decreto 11 maggio 1890, n. 6866.

Non potranno essere nominati secondo l'ordine di classificazione riportato negli esami, gli ammogliati, che, entro due mesi dall'avviso che ne riceveranno, non abbiano potuto ottenere la declaratoria del tribunale supremo di guerra e marina, di cui alla legge 31 luglio 1871 n. 393, sul matrimonio degli ufficiali

Saranno tuttavia ammessi ad occupare i posti tuttora vacanti, quegli ammogliati che prima della pubblicazione di un nuovo esame, avranno ottenuto le declaratoria come sopra, secondo l'ordine di data della medesima, semprechè non oltrepassino il prescritto limite di età.

L'aspirante che contragga matrimonio prima della nomina a sottotenente veterinario, invierà nel termine di quindici giorni, al Ministero della guerra, un estratto dell'atto di matrimonio.

Le nuove nomine a sottotenente veterinario e le relative destinazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale del Ministero della guerra.*

Venti giorni dopo ricevuta la partecipazione ufficiale, i nuovi sottotenenti veterinari si presenteranno in uniforme alla scuola di cavalleria in Pinerolo per seguirvi un corso d'istruzioni militari e di servizio veterinario militare, della durata di tre mesi, compiuto il quale si recheranno alla propria destinazione.

Roma, addì 20 luglio 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E' aperto un concorso a dieci posti gratuiti, istituiti nel Collegio-convitto Regina Margherita in Anagni per le figlie di maestri elementari viventi, i quali, per numerosa prole e angustie economiche, si trovino in condizioni molto ristrette.

Nel conferimento dei posti si avrà anche particolare riguardo al servizio prestato dagli insegnanti e alle benemerenze che hanno in esso acquistato.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate a questo Ministero non più tardi del 20 agosto venturo e corredate dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile, dal quale risulti che la giovanetta abbia non meno di sei nè più di dodici anni;

2. Certificato di vaccinazione e di sana costituzione fisica;

3 Attestato degli studi fatti, comprovante che la giovanetta è istruita in proporzione dell'età;

4. Stato di servizio dei genitori insegnanti, approvato dal Regio Ispettore scolastico del circondario, e documenti che attestino le loro particolari benemerenze;

5. Stato di famiglia, comprovante eziandio le condizioni economiche di essa.

Le famiglie delle giovanette concorrenti debbono obbligarsi verso il Collegio:

a) Di provvedere il corredo prescritto dal regolamento in esso vigente e di corrispondere al Collegio l'annua somma di 48 lire, pagabili a trimestri anticipati, per la manutenzione del corredo stesso;

b) Di rimborsare le spese di posta ed altre, che eventualmente potessero occorrere alle convittrici.

Roma, li 30 luglio 1893.

Il Direttore capo della divisione
per l'istruzione normale, gli educatorii ed i collegi
TORRACA.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato co R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso, per professore straordinario, alle seguenti cattedre:

Università di Pisa — Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica;

Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Napoli — Architettura.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 e i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 10 novembre 1893.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 4 luglio 1893.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

3

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso
a due posti di studio della « Fondazione Corsi »

(Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881 num. 386, serie 3ª, per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi, *e deliberazioni della Facoltà di Filosofia e Lettere, in data 5 marzo 1882, 10 novembre 1884, 15 dicembre 1888 e 28 giugno 1892, relative al conferimento dei posti stessi).*

E' aperto il concorso, fra i *Laureati* nella Facoltà di Filosofia e Lettere, a due posti di studio della *Fondazione Corsi*, l'uno per la *Filologia classica* e l'altro per la *Storia moderna*, con le norme seguenti:

Art. 1.

Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguito la laurea in questa Università, negli anni scolastici 1891-92 1892-93, dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi da almeno due anni.

Art. 2.

Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50), dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al preside della Facoltà, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso anche coloro che vinsero i premi nella prova precedente, purchè abbiano goduto il premio per un solo anno ed a condizione che uniscano, alla domanda, la relazione degli studi fatti dacchè conseguirono il posto: la Commissione esaminatrice, tenuto conto degli studi fatti e del profitto dimostrato, potrà esonerarli dall'esame o da parte di esso, e deciderà se i posti siano da confermarsi in chi già li gode o siano da conferirsi a nuovi concorrenti.

Art. 4

Il concorso sarà deciso nella prima quindicina di novembre, e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno 2|3 dei punti di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 5.

Il premio, di L. 75 mensili, dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Ast. 6.

Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi in Roma, ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio, dovrà rimettere al Preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, addì 20 luglio 1893.

Il Rettore
L. MAURIZI.

2

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 agosto 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	sereno	—	25 3	15 0
Domodossola	sereno	—	25 9	12 8
Milano	sereno	—	27 9	16 5
Verona	sereno	—	27 3	19 0
Venezia	sereno	calmo	26 9	14 6
Torino	coperto	—	24 0	16 0
Alessandria	sereno	—	26 5	16 6
Parma	sereno	—	26 8	17 5
Modena	sereno	—	26 0	17 2
Genova	sereno	calmo	25 9	19 6
Forlì	sereno	—	25 8	16 9
Pesaro	sereno	calmo	25 9	14 9
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 5	17 3
Firenze	sereno	—	28 2	16 0
Urbino	sereno	—	23 6	13 6
Ancona	sereno	calmo	27 0	20 0
Livorno	sereno	calmo	26 4	16 5
Perugia	sereno	—	25 4	17 1
Camerino	sereno	—	22 5	14 6
Chieti	sereno	—	23 4	8 4
Aquila	sereno	—	25 6	13 0
Roma	sereno	—	29 2	18 9
Agnone	sereno	—	24 4	14 0
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	25 2	19 6
Napoli	1|4 coperto	calmo	26 0	20 2
Potenza	sereno	—	22 5	14 8
Lecce	1|4 coperto	—	26 9	20 3
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1|4 coperto	calmo	31 4	21 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	26 0	20 2
Palermo	1|4 coperto	calmo	30 4	16 8
Catania	sereno	calmo	28 5	19 0
Caltanissetta	sereno	—	29 0	18 6
Siracusa	1|4 coperto	mosso	27 6	21 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 4 agosto 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 9,6.

Barometro a mezzodì 762.0
Umidità relativa a mezzodì. 37
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo. . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 30°,2. Minimo 18,°9.
Pioggia in 24 ore: — —

Il 4 agosto 1893.

In Europa pressione piuttosto bassa sulle Isole Britanniche al Nord della Francia e sulla Scandinavia, a 759 a Costantinopoli, abbastanza livellata da 762 a 765 millimetri quasi ovunque altrove. Islanda settentrionale 748, Calais 756, Pietroburgo 766.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito, cielo sereno, venti deboli, temperatura aumentata.

Stamane: cielo sereno, maestro fresco nelle Puglie e in Terra d'Otranto, venti deboli o calma altrove; barometro a 765 mm. al Nord, poco diverso da 764 altrove.

Probabilità: venti generalmente deboli e varii, cielo specialmente sereno; temperatura ancora in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 agosto 1893

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 10.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Legge pure un elenco di omaggi.

Congedi.

Si accordano congedi ai senatori Di Bagno, Cantoni e Sforza Cesarini.

Discussione del progetto di legge: « Riordinamento degli Istituti di emissione » (N. 171).

COLONNA-AVELLA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE legge l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Dichiara aperta la discussione generale.

FINALI, dell'Ufficio centrale. L'importanza del progetto pel suo carattere e i suoi effetti attesta la necessità di discorrerne con sufficiente ampiezza.

L'oratore un mese fa, riferendo sopra un progetto di proroga, si felicitava perchè il Governo lasciava tempo al Senato per un'ampia e condegna discussione.

La materia è vasta, ponderosa e difficile: vi sono in lotta interessi dottrine, abitudini, pregiudizi: la discussione alla Camera fu agitata e il progetto che ne uscì non poteva esser migliore. Quando passioni e interessi turbano la discussione, un progetto non può venir fuori senza mende.

Tali mende riconobbe lo stesso Governo e ne designò le cause.

All'infuori dell'interesse, del credito e della fortuna del paese, non vi devono essere altre preoccupazioni, meno che mai preoccupazioni politiche.

La minoranza dell'Ufficio centrale respinge la designazione di avversaria del Ministero.

Dieci commissari chiamati a esaminare il progetto, riconoscono unanimi alcune imperfezioni e poi si dividono in due parti quasi eguali, una che propone emendamenti, l'altra che si appaga di dichiarazioni e di un ordine del giorno.

Questo appagarsi proviene dal desiderio di evitare che il progetto ritorni alla Camera.

Ma l'ordine del giorno non basta, sia perchè molto di ciò che contiene deve esser oggetto di legge, sia perchè non tutto comprende.

Negando al Senato il diritto di emendare, gli si toglie la sua funzione parlamentare.

L'esperienza insegna che non si può troppo confidare nella virtù del Governo e degli uomini.

Ora l'ordine del giorno si ridurrebbe ad affermare tale fiducia per il presente e per un lungo avvenire.

Ricerca le cause del disagio del biglietto e dell'aggio sull'oro e ne deduce che le norme sul cambio del biglietto, durante il corso legale, devono essere oggetto di norma legislativa quale la propone la minoranza.

Noi siamo realmente in corso forzato perchè i biglietti delle Banche non furono convertiti in numerario.

Ora noi, per avere tale corso legale, paghiamo trenta milioni d'interesse!

Occorre quindi che non si conservi l'effettivo corso forzato fino alla fine del ventennio.

A tale causa di crisi monetaria si aggiunse il cambiamento dei rapporti finanziari colla Francia.

Noi, per abolire il corso forzoso ricorremmo al mezzo gravoso e pericoloso di un prestito, ma lasciammo iniziare lo squilibrio fra la entrata e la spesa, mentre l'equilibrio è condizione perchè quella abolizione, mediante prestito, riesca fruttifera.

Il corso legale fece acquistare ai biglietti una forza artificiale di espansione, donde un eccesso di circolazione.

La Banca Nazionale commise l'errore di darsi al credito fondiario e ad esso non solo consacrò parte della riserva, ma lo immedesimò coll'Istituto.

Colla larghezza della circolazione si agevolarono imprese édilizie infruttifere o poco fruttifere.

Il progetto odierno è difettoso per le norme sulla restrizione della circolazione e la smobilizzazione, confida troppo sull'avvenire, ripete l'errore delle previsioni rosee fatte a lunga scadenza, sistema che fu condannato da Minghetti e più energicamente da Sella.

La materia delle Banche e del credito è quella che meno d'ogni altra si presta a previsioni.

La legge del 1878 riposa solo sulla onestà e la correttezza delle Amministrazioni bancarie; ma il Governo, avvedutosi che qualche freno occorreva con decreto 17 settembre 1876 vietò nuove emissioni se non dietro autorizzazione del Governo.

A tale decreto si acconciarono alcuni Istituti; ma la Banca Nazionale nel Regno si ricusò sempre, affermando che per essa non v'è legge all'infuori del proprio statuto.

La Banca Romana, le si appiattò dietro e violò anch'essa il decreto del 1876.

Non sempre il Governo seppe mantenere la sua dignità e l'autorità della legge.

Il progetto odierno ha il pregio di provvedere alla fabbricazione dei biglietti; ma occorre nella legge ripetere il precetto del decreto del 1876.

A ciò s'inspira l'emendamento all'art. 8.

Sotto speciosi titoli l'emissione non deve potersi allargare: tale specioso titolo è dato dai cosidetti biglietti di scorta: occorre provvedere alla quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto per questi soli due scopi: per il baratto con altri biglietti propri e per la sostituzione dei logori o danneggiati.

A ciò provvede l'emendamento all'art. 9 che vieta al biglietto di scorta di servire quale fondo di cassa.

Varii erano i sistemi pel riordinamento egregiamente esposti dal relatore: il concetto organico fondamentale del progetto che è un semplice restauro, non risponde a ideali scientifici, ma è lodevole e la minoranza lo accetta perchè si evitano liquidazioni perturbatrici del credito.

La liquidazione inevitabile era quella della Banca Romana; ma, per impedire un onere eccessivo dello Stato occorreva chiarire il concetto sulle anticipazioni.

Occorre provvedere energicamente perchè si osservino i termini per le smobilizzazioni progressive; senza debolezza e senza riguardo: altrimenti ci si dirà che noi siamo abili a fare leggi o abili a eluderne l'osservanza.

Accenna alla importanza della vigilanza che deve essere provvida, oculata, continua, inflessibile, avere cioè tutte le qualità che per lo addietro le mancarono.

Ora il proggetto provvede in modo insufficiente.

E a tale insufficienza non basta l'ordine del giorno della maggioranza, occorre scrivere nella legge gli emendamenti proposti dalla minoranza, che non solo contemplano ciò che è nell'ordine del giorno contemplato; ma contengono norme in esso non accennate.

Svolge l'emendamento all'art. 13 sul quale richiama tutta l'attenzione del Governo.

Il Banco di Napoli con 100 milioni di meno in due bienni, non può continuare a vivere.

L'ipotesi non è male fondata, e, realizzandosi, il Governo non avrebbe mezzi per ovviare ai gravi danni.

Giustifica pure l'emendamento dell'art. 21.

Prega nuovamente il Governo a tener conto del concetto ispiratore dell'emendamento dell'art. 29.

La sostituzione dei biglietti della Banca Nazionale a quelli della Banca Romana è compresa nelle anticipazioni?

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Sicuro.

FINALI allora accadrà che la Banca d'Italia, invece di pagare ogn anno due milioni, ne piglierà un mezzo allo Stato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Domando la parola

FINALI la minoranza non ha intenzioni di avversaria ma di cooperatrice.

Non dispera ancora che il Governo accetti emendamenti.

Dichiarazioni del relatore o del Governo, approvazione di ordini del giorno non equivalgono in alcun modo ad introdurre emendamenti nella legge

La relazione del relatore le cui tinte, ora chiare ora scure, ricordano il pennello i un pittore fiorentino del 5 0 (Si ride), ricorda che nel 1874 e nel 1881 il Senato votò leggi bancarie senza emendarle.

Forse il Senato non merita lode per non averle allora emendate; comunque i tempi sono diversi, e gravi avvenimenti sono sopraggiunti.

Ricorda l'inefficacia degli ordini del giorno votati dal Senato sulle Convenzioni ferroviarie.

Si ammetta pure la virtù dell'ordine del giorno; non si potrà mai da un solo dei rami del Parlamento dare ad esso forza interpretativa.

Mosso da una profonda e sincera persuasione, convinto che la sua opera potrà giovare, volle esporre i suoi convincimenti.

Droit quoi qu'il soit, è il motto sotto il quale combatte. (Bene, benissimo – Vive approvazioni – Applausi).

(La seduta è sospesa per cinque minuti).

ROSSI ALESSANDRO, dell'Ufficio centrale. Nessuno meglio dell'onorevole Finali poteva delineare la fisiologia del progetto che è circonfuso dal vapore acqueo di un lungo ordine del giorno.

La causa della impotenza fu vestita dal relatore con abile formosità.

La minoranza non ha resipiscenze nè rimorsi da lamentare ed essa crede che il voto, che la legge passi senza emendamenti fino a che il Governo non ha parlato, è quello della sola maggioranza.

Questo progetto viene al Senato dopo una ispezione governativa caduta sopra un dodicennio di operazioni abusive.

A consentirle giovarono tolleranze falsamente pietose e l'abbandono del puntello meccanico che era la riscontrata.

Le ispezioni anteriori si sono smarrite per via. La maggioranza crede che la vigilanza della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso sia sufficiente.

Egli non lo crede, quantunque sappia che si avrà per oratore un Geremia della vecchia Commissione, il Messia della nuova.

I vizi del credito diedero vita alla crisi edilizia: le Banche non salvarono il credito, e pregiudicarono se stesse: vennero incontro all'ingordigia di speculatori e di aggiotatori.

Il credito fondiario fondato dalla Banca Nazionale servì a moltiplicare i debiti.

Le Banche d'emissione affrontarono trasformazioni di terre, si misero alla testa del credito agrario, fatti che costituiscono una vera enormità.

Le Banche d'emissione comunicarono alle Banche popolari la lue dei portafogli.

Così il credito bancario estero ha in mano la parte migliore del credito italiano.

La piccola Banca Toscana, che era un modello, dovette essa pure, in parte, seguire la viziosa corrente prevalente.

In tali condizioni di cose si presenta il progetto odierno che al Governo si è imposto

Rende pubblico omaggio alle virtù parlamentari del presidente del Consiglio, senza far torto ai bravi ministri del Tesoro e dell'agricoltura che seppero far approvare la legge dalla Camera.

Ma lo stesso Governo ne confessa le pecche e la chiama imperfetta, tale la riconosce la maggioranza che però rifugge da emendamenti.

Spera che il Senato non si lascierà soverchiare da necessità che non si comprendono.

Ricordando un discorso di mesi sono, constata che il capo della maggioranza è colla minoranza.

Questa, nelle discussioni degli uffici, portò sempre la nota calma, serena, la ferma volontà di rafforzare la vigilanza.

Si sentiva guidata dalla eloquenza dei fatti e dall'autorità dell'opinione dell'Ispettore delle Banche.

In nessun Parlamento può prevalere il principio di una pregiudiziale circa gli emendamenti.

Il progetto odierno non ha che proroghe, leggine, interpretazioni dubbie: di attuale e di chiaro non vi è che la concessione del privilegio per 20 anni accompagnato dal corso legale quale lo descrisse l'on. Finali.

Come contrapposto ai baroni dell'alta Banca, si offrono al Governo dalla maggioranza i baronetti della Commissione permanente di vigilanza.

La minoranza non ha fede in un ordine del giorno, di fronte a una legge organica; – non l'ha nei decreti reali quando la legge resta e i ministri mutano; – non l'ha trattandosi di una Banca d'emissione.

Finanza, esercito, ferrovie e Banche d'emissione sono i quattro cardini della forza del paese.

Il progetto di natura sua è divinatorio, non lo dice simulatore per rispetto, ma simulatore è l'articolo che contempla il baratto.

Perchè un progetto come l'odierno riesca occorre un consenso generale.

Un progetto duraturo 20 anni, non deve lasciarsi tal quale per dieci o quindici giorni di ulteriore lavoro ai membri della Camera.

Il Parlamento deve rispondere ai listini delle borse estere, è indegno che nella crisi il titolo italiano abbia sofferto persino più dello spagnuolo.

La legge odierna non è una legge semplicemente italiana; ma verrà giudicata dai banchieri esteri che hanno con noi rapporti continui di affari.

Tali banchieri non possono correre dietro agli ordini del giorno e si giudicherà impotente il Governo, o almeno lo si taccierà di grande indecisione, taccia che ha qui un appiglio nella questione della moneta divisionaria.

La minoranza propugna le sue idee per due altri motivi d'ordine superiore.

I progetti di legge bancaria in Senato vennero sempre in cattivo momento.

Ora il Senato ha un diritto e un dovere irrenunziabile, non può limitarsi ad essere un ufficio di registro come lo vuole la maggioranza.

Limitandosi a ciò, quasi si violerebbe la costituzione.

In secondo luogo nota che uno dei due poteri pronunziò certe incompatibilità sui membri del Senato.

I senatori sono tutori della propria dignità, ma l'art. 17 non può conglobarsi nell'approvazione supina della legge. (Bene).

La minoranza comprende i motivi che ispirarono la maggioranza: li rispetta e ne fa giudice il Senato.

Il Senato è obbligato dalla simpatia e dalla fiducia crescente del paese: non crede che una approvazione senza emendamenti possa trovare una maggioranza.

Poichè si potrebbe dire che questa riconoscerebbe di non aver fatto tesoro della esperienza.

Fuori del Senato, nel paese vi sono tre gruppi favorevoli alla approvazione testuale della legge: gl'interessati, i compromessi, i quietisti.

Senza occuparsi dei due primi, spera che la voce degli ultimi prevarrà in Senato.

La Camera non migliorò il progetto del Governo: ebbe là difensori scarsi e poco persuasi ed una minoranza discorde.

Il Senato è unanime nel voler migliorata la legge: la questione di metodo qui è fondamentale, è questione di essere o non essere rispetto alla legge e rispetto alle funzioni costituzionali del Senato.

La minoranza chiede al governo se vuol proprio che il progetto passi senza emendamenti.

Esso reputa che gli amici del Governo (e fra essi vi è l'oratore) non devono consentire tale passaggio.

Il presidente del Consiglio non deve declinare l'opera ausiliaria del Senato, non costringere il Senato italiano alle umili veci del Senato romano sotto la decadenza. (Benissimo).

LAMPERTICO non è nè interessato, nè compromesso, nè quietista; ma parlerà in favore del progetto, per profonda convinzione e con una indipendenza che è uguale oggi a quella che aveva combattendo di recente un altro importante progetto.

L'oratore da 11 anni per mandato del Senato presenta la relazione della Commissione per l'abolizione del corso forzoso.

La Commissione adempì interamente al suo dovere, non fu mai reticente e sempre disse la verità per ogni riguardo.

Nelle funzioni consultive reputa di aver giovato al bene pubblico.

Nel discorso dell'onor. Rossi vi è un grande equivoco che è d'uopo, comunque, chiarire.

La Commissione pel corso forzoso fu sempre una Commissione di vigilanza soltanto, non una Commissione che abbia ingerenze sull'azione del potere esecutivo o che a tale azione possa sostituirsi.

Chiarendo la funzione e gl'intenti del Senato rispetto alla legge del 1881 sull'abolizione del corso forzoso, chiede al ministro del Tesoro se la prescrizione si debba applicare anche ai biglietti da cinque lire.

Venendo al progetto odierno, dirà anzitutto ciò che la legge non è. Essa non va presa in esame con alcuna preoccupazione politica, ma in sè e per sè: non è legge di fiducia.

Non è neppure una legge di amnistia.

Nel paese era largamente diffusa un'opinione contraria; ma attualmente i fatti hanno dileguato tale opinione.

Nella esecuzione della legge vi sono però disposizioni che si collegano col passato: tale la liquidazione della Banca Romana e le liti per la responsabilità.

Ma l'oratore si affida sulla rettitudine e la solerzia di chi regge la cosa pubblica perchè sospetti, certo infondati, non prendano piede.

La liquidazione bisogna che si compia lealmente, in modo intero, in modo che tutto il pubblico possa rendersene ragione.

Da ultimo la legge odierna non è nè la restaurazione della economia dello Stato, nè di quella della nazione.

Non bisogna esagerare; si eviterà qualche sperpero, si darà qualche aiuto alla operosità nazionale; ma non si otterranno con questa legge effetti radicali

Per giovare al capitale nazionale bisogna rivedere molte delle nostre leggi con intento economico che si risolverà poi in benefizio finanziario.

Non è una legge sulle Banche che può migliorare le condizioni del cambio che dipendono da esagerazioni della circolazione, ma essenzialmente dal fatto doloroso che nelle relazioni internazionali abbiamo più debiti che crediti.

E a proposito del cambio quali provvedimenti intende prendere il ministro per la penuria degli spezzati d'argento?

La legge odierna nasce nella colpa, mentre avrebbe potuto avere i natali ingenui: essa esprime le nostre dolorose necessità, perchè era impossibile procrastinare, esprime pure le nostre impossibilità, perchè un progetto di legge ispirato a un concetto logico e sistematico non era possibile.

L'oratore ricorda le sue antiche, reiterate opinioni in materia bancaria.

Al concetto informatore della legge l'oratore fu sempre favorevole è un bene che l'Italia abbia un forte Istituto di credito: è da augurarsi che lo possa avere.

Teme che gli emendamenti della minoranza inducano l'opinione pubblica in errore e se approvati, facciano credere – contro al vero – che il Senato fece opera di restaurazione.

Sono emendamenti i più di mera forma, alcuni superflui.

Altri emendamenti contengono norme di puro carattere regolamentare.

Altri pochi contengono vere e proprie modificazioni di sostanza.

Quanto alle anticipazioni crede vi sia un'equivoco.

Quanto ai biglietti di scorta, consente che tali biglietti servano al baratto e alla sostituzione, ma non è possibile determinarne la quantità.

Quanto ai conti fruttiferi, farebbe lode alla minoranza dell'ufficio centrale se si trattasse di una legge di restaurazione; ma essendo ristretta in confini modesti, bisogna accettare il progetto del Governo.

Non crede radicali le divergenze fra la maggioranza e la minoranza circa la Commissione di vigilanza.

Leggendo un brano della relazione Finali sulle ispezioni, argomenta che anche l'onorevole Finali consente negli intenti propri dell'oratore.

L'ordine del giorno dell'ufficio centrale non è un semplice ordine del giorno comune, perchè parla di un decreto reale da convertirsi in legge.

L'onorevole relatore citò, nel finire la sua relazione, le parole altra volta scritte dall'oratore.

Tali parole egli conferma.

I cittadini adempiono i loro doveri, forzino la loro attività: lo Stato non opprima l'economia, il Governo ne ricordi l'influenza sulla finanza.

E' certo che il Senato non dubiterà della sua indipendenza come non ne dubitò altra volta (Benissimo. Vive approvazioni).

La seduta è levata (ore 6 e 30).

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BANGKOK, 4. — La levata del blocco francese non è stata ancora notificata.

Si dice che vi sia stata una leggera collissione sul Me-Kong fra Annamiti e Siamesi.

LONDRA, 4. — Il *Times* ha da Bangkok che il blocco delle coste del Siam è stato ufficialmente levato.

LONDRA, 4. — Lo *Standard* ha da Atene, che una quarantena di cinque giorni fu imposta alle provenienze da Brindisi.

Il *Times* ha da Filadelfia:

« Le autorità decisero di rifiutare lo sbarco agli emigrati italiani che non avessero scontato una quarantena di cinque giorni, colla disinfezione dei bagagli, nel porto di partenza.

ATENE, 4. — Le provenienze da Napoli sono sottoposte ad una quarantena di dieci giorni e quelle da Brindisi ad una quarantena di dieci giorni.

Alle provenienze dagli altri porti dell'Italia e dell'Austria-Ungheria è stata imposta una visita medica.

L'importazione dei pacchi postali, provenienti da Brindisi, è proibita.

NEW-YORK, 4 — Il vapore *Karamania* è qui giunto da Napoli, con a bordo cinque persone morte di colera. Gli è stata imposta una rigorosa quarantena.

COSTANTINOPOLI, 4. — Cinque dei diciasette armeni, condannati a morte pei fatti di Angora, furono giustiziati, gli assassini loro imputati essendo stati riconosciuti come reati di diritto comune.

Tiemayan e Kenayan sono stati espulsi.

La pena di morte, alla quale erano stati condannati vennero commutate da 15 a 10 anni, e da 7 ed 8 anni a 4 e 3 anni di lavori forzati.

Il Sultano acconsentì a firmare la sentenza di morte dei primi 5 condannati, soltanto dopo viva opposizione, perchè avrebbe voluto concedere un'eccezionale commutazione di pena onde dar prova della sua clemenza.

SANTIAGO DI CHILI, 4. — I ministri della guerra e della marina si sono dimessi.

PARIGI, 4 — Il ministro della guerra, generale Loizollon, è partito stamane, per Briançon, onde visitare i principali forti della regione Sud-est.

SAINT-PAUL-MINNESOTA, 4 — La *National-German-American Bank* ha sospeso i pagamenti.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 agosto 1893

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	94,87 1[2		— —	
	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	94,77 1[2	94,77 1[2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			60 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			103 50	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			103 25	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			442 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		—			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			433 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			486 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			491 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		—	655		— —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			528 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —				
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			—	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			—	
			Azioni Banche e Società diverse.						
3 agosto 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1276	ex divid. L. 20 —
1 genn. 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	299 299 1[2		— —	
1 genn. 90	500	450	» » di Roma		— —			300	
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	444 1[2 444 443 1[2		— —	
»	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		—			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	755		— —	
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		—			1100 —	
1 genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		—	246 45 43 43 1[2		—	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			19	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			—	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		—			300	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	218			
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		—			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		—			316 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		—			130	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		—			202	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		—			13 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		—			225 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		—			35 —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia					—	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 luglio 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi					75	
»	250	125	» Fondiarie Vita					235	
			Obbligazioni diverse.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		—			297 —	
1 » 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)					—	
1 » 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno					464 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare					356 —	
»	250	250	» » 4 0[0		—			164 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		—			510 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		—			313	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		—			—	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		—			—	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)						
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna						
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)					240	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0						
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		—			—	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
3 agosto 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . L. 94 682
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 92 512
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 60 —
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . . » 58 70

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali
2 1/2	Francia	90 giorni		107 82 1/2
	Parigi	Cheques		108 45
2 1/2	Londra	90 giorni		27 23
	»	60 giorni		
	»	Cheques		27 45
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . } 29 agosto
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30
Liquidazione . . . 31

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

Visto Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1893

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	94 70
» 3 0[0	60 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	106 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	433 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	486 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	491 —
Az. Fer. Meridionali	655 —
» » Mediterranee	525 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1270 —
» » Romana	400 —
» » Generale	300 —
» Banco di Roma	300 —
Az. Banca Tiberina	15 —
» » In. e Com. (an.)	175 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	440 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	760 —
» » Acqua Marcia	1100 —
» » Condot. d'ac.	248 —
» » Gen. Illumin.	300 —
» » Tramway Om.	218 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » Immobiliare	62 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	220 —
» » Mat. Later.	140 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320
» » Metallurgica Italiana	130
» » della Piccola Borsa	202
» » Caoutchouc	13
» » An. Piem. di Elettr.	220
» » Risanamen.	42
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75
» » Fond. Vita.	235 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	356
» » » 4 0[0	164
» » Ferroviarie	300
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240